

COMUNE DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO n.

Prot. Gen: 2014 / 14956 - GC - NUOVA REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO PER GLI ESERCIZI DI VICINATO E LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA DI RILEVANZA COMUNALE - ADOZIONE DI VARIANTE NORMATIVA AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) E AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE)
(Relatore)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che negli ultimi anni norme europee, statali e regionali hanno significativamente modificato il quadro normativo in tema di attività economiche attraverso progressive liberalizzazioni di esse, vietando, tra l'altro, di porre limiti numerici al rilascio delle autorizzazioni, nonché altre restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite;
- che è precisa disposizione di legge, nonché volontà dell'Amministrazione Comunale, adeguare l'attuale regolamentazione comunale in materia di commercio ai principi di liberalizzazione e concorrenza previsti dalla normativa europea e statale, eliminando eventuali vincoli alla libera iniziativa economica, pur nella salvaguardia delle esigenze di interesse pubblico;
- che in questa direzione è necessario modificare ed integrare la disciplina comunale urbanistico-commerciale in materia di commercio al dettaglio in sede fissa attualmente vigente, al fine di garantire la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali, e di adeguamento/trasferimento di quelli esistenti, con le sole limitazioni derivanti dai vincoli di tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali, senza contingenti, limiti territoriali o limiti di altra natura;
- che la Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno, nel dare attuazione ai principi comunitari in materia di libera concorrenza (come affermato anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 430 del 2007), è principalmente diretta a rimuovere limiti all'accesso al mercato, anche allo scopo di ampliare la tipologia di esercizi in concorrenza e aumentare la competitività dei vari settori dell'economia, inserendosi in un quadro di complessiva modernizzazione del commercio e prevede limitazioni all'apertura di nuovi esercizi commerciali solo se fondate su quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite, ossia, in altri termini, sull'apprezzamento autoritativo dell'adeguatezza dell'offerta alla presunta entità della domanda, riprendendo con ciò il principio dell'abbandono della programmazione numerica, già sancito dal DL 4/7/2006, n. 223 convertito dalla Legge 4/8/2006 n. 248;

Visto in particolare che la normativa statale più recente, e cioè:

- il D.Lgs. 59/2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno";
- il D.Lgs. 79/2011 "Codice del Turismo", il DL 98/2011 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" - convertito con modificazioni dalla Legge 111/2011;
- il DL 138/2011 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" - convertito dalla Legge 148/2011;
- il DL 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" - convertito dalla Legge 214/2011;
- il DL 5/2012 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo" - convertito dalla Legge n. 35/2012;
- il D.Lgs. 147/2012 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 59/2010", il DL 1/2012 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" - convertito dalla Legge 27/2012;
- il DL 69/2013 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" - convertito dalla

Legge 98/2013,

- considera la libera concorrenza, la libertà di stabilimento, l'apertura di nuovi esercizi commerciali e la libera prestazione di servizi, un principio generale dell'ordinamento statale ribadisce, in sintesi:
- che deve essere salvaguardata la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci, garantendo la libera concorrenza sia nell'accesso al mercato che nel suo funzionamento corretto e trasparente, secondo condizioni di pari opportunità, salvaguardando il pluralismo delle forme distributive;
- che l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate da finalità di interesse pubblico generale;
- che sono ammessi solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, e possibili contrasti con l'utilità sociale con la conseguenza che il mercato è stato liberalizzato lasciando agli enti locali la possibilità di porre limiti ai nuovi insediamenti solo se giustificati da motivazioni estranee alla limitazione della concorrenza;

Rilevato:

- che la Regione Emilia Romagna ha a suo tempo disciplinato le funzioni degli enti locali in materia di commercio, adeguandosi al D.Lgs. n.114/98, attraverso la LR n. 14/99 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs n.114/98" e la deliberazione del Consiglio Regionale n. 1253/1999 "Criteri di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa in applicazione dell'art. 4 della L.R. 14/99" e s. m. e i.;
- che la citata normativa regionale, tutt'ora vigente, attribuisce agli strumenti di pianificazione provinciale – Piano territoriale di coordinamento (PTCP) e Piano operativo per gli insediamenti commerciali (POIC) - la competenza in materia di grandi strutture di vendita e di medie strutture di vendita che per dimensionamento e collocazione assumono rilevanza sovra comunale, mentre attribuisce ai Comuni le competenze in materia di medie strutture di vendita di rilevanza comunale e di esercizi di vicinato;
- che la Regione Emilia Romagna con nota della Dirigente Responsabile del Servizio Commercio e Turismo, prot. gen. n. 2013/46607 del 20/02/2013, ha chiarito:
- che la citata legislazione regionale sul commercio rimane integralmente vigente in quanto non contrasta con i principi delle recenti norme di liberalizzazione, non prevedendo restrizioni da ritenersi ingiustificate e pertanto da modificare o eliminare e restano in vigore i regimi autorizzatori per le medie e grandi strutture di vendita e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita (come del resto previsto dal D.Lgs. 147/2012), né contrasta con i principi delle recenti norme di liberalizzazione in materia di contenuti della pianificazione territoriale commerciale. I "Criteri di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa in applicazione dell'art. 4 della L.R. 14/99", prevedono, infatti, prevalentemente valutazioni di carattere urbanistico e territoriale e non contengono disposizioni autoritative con prevalente finalità economica o a prevalente contenuto economico, con la conseguenza che resta pienamente vigente anche il Piano Operativo per gli Insediamenti Commerciali, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 324 del 14/12/2011 e la relativa individuazione di rilevanza territoriale e conseguente attribuzione di competenza pianificatoria ai tre distinti livelli di pianificazione (provinciale, sovracomunale, comunale) in funzione delle classi di superficie di vendita e dei conseguenti impatti sul territorio. Di conseguenza nuovi insediamenti di competenza sovracomunale e provinciale continuano ad essere autorizzabili solo se consentiti dallo stesso POIC.

Spetta inoltre ai Comuni la verifica che la propria strumentazione urbanistico-commerciale vigente non contempli scelte a prevalente finalità economica o contingentamenti numerici di natura economica incompatibili con i principi contenuti nelle recenti norme statali di liberalizzazione;

Ritenuto:

che alla luce delle suddette verifiche nella vigente disciplina urbanistico-commerciale contenuta nello strumento urbanistico comunale sia presente un solo contingentamento numerico relativo alle medie strutture alimentari, che può essere inteso di natura economica in quanto conseguente a valutazioni a suo tempo effettuate in riferimento ai bacini di utenza;

che tuttavia la vigente disciplina urbanistico-commerciale, in quanto introdotta con la variante adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 dell'8/4/1999, successivamente controdedotta con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 30/3/2000 e approvata poi con deliberazione della Giunta provinciale n. 406 del 11/7/2000, debba comunque essere ri-valutata alla luce delle recenti e vigenti norme di liberalizzazione, unitamente ai “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni al commercio per le medie strutture di vendita e regolamento del procedimento concernente le relative domande di autorizzazione”, approvati con deliberazione di Consiglio comunale n. 65 del 1/06/2000, al fine di promuovere lo sviluppo del settore, garantendo chiarezza e certezza amministrativa;

Dato atto:

che con deliberazione della Giunta comunale n. 599 del 2/12/2013 sono state approvate le linee di indirizzo della nuova regolamentazione del commercio per gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita di rilevanza comunale, gli obiettivi ed il percorso attuativo, contenute nel documento allegato quale parte integrante all'atto deliberativo;

che la medesima deliberazione ha dato mandato ai Settori Pianificazione Territoriale e Edilizia Privata e Politiche Economiche e Sport di predisporre tutti gli atti stabiliti nel percorso attuativo, compreso, nell'immediato, un avviso pubblico finalizzato a raccogliere istanze di variante urbanistica degli operatori commerciali, finalizzate all'introduzione nello strumento urbanistico comunale di ulteriori aree per nuovi esercizi di vicinato e medio piccole strutture alimentari e medie strutture non alimentari nelle localizzazioni idonee individuate nel documento allegato alla deliberazione predetta, da istruire secondo i criteri di cui al medesimo atto deliberativo e trattare con le procedure ordinarie di variante urbanistica, previa stipula di accordo ai sensi dell'articolo 14.1 del Testo coordinato delle Norme di PSC POC RUE, quando necessario;

che l'atto di indirizzo della Giunta Comunale prevede inoltre che nel breve periodo sia predisposta una variante urbanistica finalizzata a:

- = verifica ed eliminazione delle sole prescrizioni contrastanti con la sopravvenuta e vigente normativa economico-commerciale, lasciando per il resto invariata la attuale articolazione urbanistica della disciplina commerciale in un numero definito e puntuale di aree idonee;

- = introduzione delle agevolazioni in termini di ampliamento e dotazioni minime obbligatorie di parcheggi illustrate nel documento allegato alla predetta deliberazione per gli esercizi di vicinato e le medie strutture di rilevanza comunale esistenti;

- = superamento del vigente limite di 1500 mq, riferito al singolo esercizio, esclusivamente per le medie strutture non alimentari;

Dato altresì atto:

che con deliberazione della Giunta Comunale n. xx del xx/xx/xxxx è stato approvato

l'avviso pubblico per l'acquisizione delle richieste di variante urbanistica finalizzate a nuovi insediamenti, trasferimento o ampliamento di esercizi commerciali;
che le richieste che perverranno saranno pertanto valutate in merito alla compatibilità e alla rispondenza a quanto contenuto nel documento allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 599/2013 e la loro valutazione positiva porterà al recepimento nella disciplina urbanistica specifica delle aree elementari, attraverso procedura ordinaria di variante urbanistica, previa stipula di accordo ai sensi dell'articolo 14.1, quando necessario;

Visto che la variante urbanistica di cui sopra è stata predisposta dal Settore Pianificazione territoriale e Edilizia privata e consiste in modifiche al Testo coordinato delle Norme di PSC POC RUE e più precisamente ai seguenti articoli: art. 20.4, art. 20.5, art. 20.6, art. 24.4, art. 24.4 BIS;

Visti gli elaborati prodotti e ritenuto di doverli approvare, per le motivazioni espresse altresì nella relazione illustrativa della presente variante;

Richiamati

il D.Lgs. 31/3/1998 n. 114 "Riforma della Disciplina relativa al Settore del Commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
la LR 5/7/1999 n.14 "Norme per la Disciplina del Commercio in Sede Fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114";
la deliberazione di Consiglio Regionale Emilia Romagna n. 1253/1999 "Criteri di Pianificazione Territoriale ed Urbanistica riferiti alle Attività Commerciali in Sede Fissa, in applicazione dell'art. 4 della Legge regionale 5 luglio 1999 n. 14;
la deliberazione di Consiglio Regionale Emilia Romagna n. 653/2005 "Integrazione della deliberazione del C.R. E.R. n. 1253/1999 in materia di urbanistica commerciale";
il DL 4/7/2006 n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale";
il DL 4/7/2006 n. 223 convertito dalla Legge n. 248 del 4/8/2006;
il Testo Coordinato della Deliberazione del Consiglio Regionale Emilia Romagna n. 1253/1999 con le modifiche introdotte dalle deliberazioni consiliari nn. 344/2002, n. 653/2005 e n. 155/2008;
la Direttiva Europea sui Servizi 2006.123.CE (Bolkestein);
il Manuale per l'attuazione della Direttiva Servizi 2006.123.CE;
il D.lgs. 26/3/2010 n. 59 "Attuazione della Direttiva 2006.123.CE";
la Circolare Esplicativa n. 3635/C (Prot. n. 0045166) del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59;
il D.lgs. 23/5/2011 n. 79 "Codice del Turismo";
il DL 6/7/2011 n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito dalla Legge 15/7/2011 n. 111;
il DL 13/8/2011 n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" convertito dalla Legge n. 148/2011, entrato in vigore il 17/9/2011;
il DL 6/12/2011 n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito dalla Legge n. 214/2011;
il DL 24/1/2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito dalla Legge n. 27/2012;
il D.L 69/2013 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito dalla Legge n. 98/2013;

Richiamati altresì:

gli artt. 33 e 34 della LR 20/2000 e s.m.;
l'art. 3.1, comma 9, del Testo coordinato delle Norme di PSC POC RUE;

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale e Edilizia Privata, arch. Marco Stancari, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott. Carlo Casari, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa – espressa in sede istruttoria – del Responsabile del Servizio Finanze ed Economato del Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione consiliare competente nella seduta del

D e l i b e r a

- di adottare, ai sensi degli artt. 33 e 34 della LR 20/2000 e s.m., la variante normativa al POC e al RUE, apportando le necessarie modifiche al Testo coordinato delle Norme di PSC POC RUE, come definita nei seguenti elaborati, che in allegato costituiscono parte integrante delle presente deliberazione:

- Relazione illustrativa
- Testo coordinato delle norme di PSC POC RUE – stralcio

- che si procederà alla forme di pubblicità, acquisizione di pareri e trasmissione alla Provincia, previste per legge

COMUNE DI MODENA
Settore Pianificazione Territoriale e Edilizia Privata

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. del

Oggetto: NUOVA REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO PER GLI ESERCIZI DI VICINATO E LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA DI RILEVANZA COMUNALE - ADOZIONE DI VARIANTE NORMATIVA AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) E AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE)

- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Il Dirigente Responsabile
arch. Marco Stancari

Modena, 07/02/2014

- Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Il Ragioniere Capo

Modena,

Assessore proponente
ing. GABRIELE GIACOBAZZI